

Nuovo Servizio d'informazione: **NEWSLEX !**

Infordat Appalti allarga il suo pacchetto di servizi rivolto ai propri clienti con il nuovissimo servizio Newslex!






Questo interessante servizio contiene tutte le NOVITA' in ambito di diritto amministrativo riferite alle gare d'appalto in particolare su:

- leggi,
- sentenze,
- circolari ecc.

Con questo servizio puoi comodamente consultare ogni giorno tutte le ultime novità normative; è come sfogliare le principali testate specializzate del settore.

Il servizio è disponibile direttamente sulla tua casella di posta elettronica, allegato al servizio d'informazione sulle gare d'appalto, tramite una comoda schedina riassuntiva dell'argomento trattato.

NewsLex del 08/02/2012

SENTENZE	
OBBLIGHI PUBBLICITA' - SEDUTE PUBBLICHE - GARA INFORMALE Sull'applicabilità o meno del principio di ordine generale di pubblicità della seduta di gara anche nella procedura della gara informale senza bando di cui all'art. 57 del D.Lgs. 163 del 2006.	 Approfondimenti
CAUZIONE PROVVISORIA - IMPORTO DEFICITARIO Il Giudice in tale sede chiarisce se debba essere o meno disposta l'esclusione nei confronti del concorrente che ha presentato la cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto.	 Approfondimenti
LEGGI	
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USURA E ESTORSIONE Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.	 Approfondimenti
CIRCOLARI	
SIGILLATURA BUSTE - SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE - CLAUSOLE NON PREVISTE NEL BANDO In tale sede si analizza la legittimità del comportamento della PA in relazione alle clausole del bando.	 Approfondimenti
CONTRIBUTO AVCP 2012 Deliberazione dell'Autorità con la quale specifica le modalità e i termini di versamento del contributo dovuto per la partecipazione alle procedure di affidamento per l'anno 2012.	 Approfondimenti

Infordat Appalti S.r.l.

Sede operativa
Via Derna, 107 - 70029 Santeramo in Colle (BA) tel 080-9950141 – fax 080-9950140 www.infordat.it - e-mail: info@infordat.it

Sede legale
Via Angelo Carlo Fumagalli, 10 - 20143 Milano (MI) P.IVA - C.F. 07482270969 - REA 1962002 - C.C.I.A.A. Milano – Cap. Sociale 12.000 i.v.



Con un semplice click sul pulsante "Approfondimenti" puoi scaricare il documento in formato PDF visualizzando il contenuto completo, potendo così approfondire l'argomento d' interesse!

Il testo di questo documento non riveste carattere di ufficialità

Pagina n.1 di 9

LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

(GU n. 24 del 30-1-2012)

[in vigore dal 29/02/2012]

CAPO I - MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI USURA E DI ESTORSIONE

Art. 1 Modifiche alla legge 7 marzo 1996, n. 108

1. All'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita anche in favore dell'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui al titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare, del quale non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

2-ter. Le somme erogate a titolo di mutuo ai sensi del comma 2-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute dell'imprenditore fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui al comma 5»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il mutuo può essere concesso, anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari medesime»;

c) al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «data» sono inserite le seguenti: «di presentazione della denuncia per il delitto di usura ovvero dalla data»;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I mutui di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di soggetti condannati per il reato di usura, anche tentato, o per taluno dei reati consumati o tentati di cui agli articoli 380 e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero sottoposti a misure di prevenzione personali o patrimoniali ovvero alla speciale misura di cui all'articolo 34 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Nei confronti dei soggetti indagati o imputati per taluno di detti reati ovvero proposti per le suddette misure, la concessione del mutuo non può essere consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti»;

e) al comma 9, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

«a) se il procedimento penale per il delitto di usura in relazione al quale il mutuo o la provvisionale sono stati concessi si conclude con provvedimento di

Il testo di questo documento non riveste carattere di ufficialità

Pagina n.2 di 9

archiviazione, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis), ovvero con sentenza di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione»;

a-bis) quando il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari».

2. All'articolo 15, comma 8, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «rappresentanti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno nella persona del Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative anti-racket ed antiusura, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. È previsto un supplente per ciascuno dei rappresentanti. I componenti effettivi e supplenti della commissione sono scelti tra i funzionari con qualifica non inferiore a dirigente di seconda fascia o equiparata. La partecipazione alla commissione è a titolo gratuito. Le riunioni della commissione sono valide quando intervengono almeno cinque componenti, rappresentanti, comunque, le quattro amministrazioni interessate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale quello del presidente».

3. All'articolo 16, comma 9, della citata legge n. 108 del 1996, le parole da: «con l'arresto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da due a quattro anni».

4. All'articolo 17 della citata legge n. 108 del 1996, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

«6-ter. Ove sussistano tutte le condizioni indicate nel comma 1, è consentita la presentazione di un'unica istanza di riabilitazione anche in riferimento a più protesti, purché compresi nello spazio temporale di un triennio».

Art. 2 Modifiche alla legge 23 febbraio 1999, n. 44

1. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'elargizione è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, l'elargizione è consentita anche in favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice

Il servizio NEWSLEX è uno strumento aggiuntivo alle informazioni sulle gare d'appalto che fornisce la possibilità di essere continuamente aggiornati sull'evoluzione del settore ed affrontare le complessità normative con Successo!

Come sempre Infordat Appalti è al vostro fianco per supportarvi anche in questo ambito!



Per acquistare il servizio chiama il numero: **080-9950141**

oppure invia una e-mail ad **ufficio.clienti@infordat.it**

Infordat Appalti S.r.l.

Sede operativa

Via Derna, 107 - 70029 Santeramo in Colle (BA) tel 080-9950141 – fax 080-9950140 www.infordat.it - e-mail: info@infordat.it

Sede legale

Via Angelo Carlo Fumagalli, 10 - 20143 Milano (MI) P.IVA - C.F. 07482270969 - REA 1962002 - C.C.I.A.A. Milano – Cap. Sociale 12.000 i.v.